Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71 — **ROMA - Mercoledì, 2 luglio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 153**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	160
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 - 50-033 - 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 - 50-033 - 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 39: **Società dei Sylos di Venezia**: Elenco delle obbligazioni 4 per cento sorteggiate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1930. — **Società delle guidovie centrali venete, in Padova**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 81ª estrazione dell'11 giugno 1930. — **Società ligure-toscana di elettricità, in Livorno**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1930. — **Municipio di Ferrara**: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate il 31 maggio 1930. — Elenco delle obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000 sorteggiate il 2 giugno 1930. — Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 sorteggiate il 9 giugno 1930. — **Società anonima « Teatri e Cinema », in Bergamo**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1930. — **Debito unificato della città di Napoli**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 98ª estrazione del 3 giugno 1930. — **Municipio di Chieti**: Elenco delle obbligazioni sorteggiato il 9 giugno 1930. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1930. — **Società italiana prodotti esplodenti, in Milano**: Elenco delle obbligazioni 6 per cento sorteggiate nella 10ª estrazione del 5 giugno 1930. — **Società generale elettrica della Sicilia, in Palermo**: Elenco delle obbligazioni 6 per cento sorteggiate il 12 maggio 1930. — **Municipio di Ferrara**: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 6.000.000 sorteggiate il 16 giugno 1930. — **Società ferrarese per trazione forza e luce, in Ferrara**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 17ª estrazione del 21 giugno 1930. — **Circolo canottieri Diadora, in Zara**: Elenco delle obbligazioni del prestito 1923 sorteggiate il 15 giugno 1930.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1167.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 831.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 244, che concede la franchigia doganale per l'etere di petrolio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 244, che concede la franchigia doganale per l'etere di petrolio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1168.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 832.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037, recante modificazioni al trattamento doganale di taluni prodotti considerati nell'Accordo serico italo-francese, e del R. decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2038, relativo a modificazioni della tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037, che reca modificazioni al trattamento doganale di taluni prodotti considerati nell'Accordo serico italo-francese, nonchè il R. decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2038, relativo a modificazioni della tariffa generale dei dazi doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1169.

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. 836.

Sospensione dell'inscrizione della Regia nave cisterna « Nettuno » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 22 dicembre 1927, n. 2619, che reinscriveva nel quadro del Regio naviglio la Regia nave « Nettuno »;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave cisterna « Nettuno » a datare dal 12 febbraio 1930 perchè data in gestione alla Cooperativa di navigazione « Garibaldi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 101. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1170.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 805.

Trasferimento di posti dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quelli del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, che ha trasformato il Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183, sull'ordinamento dei servizi dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salva l'attuazione, nei riguardi dei ruoli dei personali dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, delle disposizioni del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457, sulla revisione degli organici, i posti dei personali amministrativo, d'ordine e subalterno, indicati nella unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, sono soppressi nei rispettivi ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed aumentati nei corrispondenti ruoli per i servizi amministrativi del Ministero delle corporazioni.

Il personale di ruolo e non di ruolo, appartenente al già Ministero dell'economia nazionale che, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183, fu comandato presso il Ministero delle corporazioni, passa alla dipendenza di questo ultimo Ministero.

Il personale di ruolo proveniente dai suindicati ruoli centrali, amministrativo, d'ordine e subalterno, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste verrà fuso ed inquadrato con quello appartenente ai corrispondenti ruoli per i servizi amministrativi del Ministero delle corporazioni in base alla anzianità acquisita nel grado rivestito al momento della fusione.

Nulla è innovato circa la posizione dei funzionari che risultano in soprannumero nel proprio grado e di quelli fuori ruolo.

Art. 2.

Il personale centrale dei ruoli dell'Ispettorato della industria e dell'Ufficio trattati ed il personale provinciale dei ruoli dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, del Real corpo delle miniere, del Regio ufficio geologico, degli addetti commerciali all'estero, dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, passano, nell'attuale formazione organica, a far parte del personale dipendente dal Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 81. — MANCINI.

TABELLA.

CARRIERA AMMINISTRATIVA

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
VI	Capi divisione	14
VII	Capi sezione	10
VIII	Consiglieri	16
IX	Primi segretari	21
X	Segretari	29
XI	Vice segretari	
		90

CARRIERA D'ORDINE

Grado		Numero dei posti
IX	Archivisti capi	3
X	Primi archivisti	10
XI	Archivisti	25
XII	Applicati	43
XIII	Alunni d'ordine	13
		94

PERSONALE SUBALTERNO

	Numero dei posti
Commessi e uscieri capi	12
Uscieri	8
Inservienti	6
	26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1171.

REGIO DECRETO 5 giugno 1930, n. 839.

Autorizzazione al comune di Ariano di Puglia a modificare la propria denominazione in quella di « Ariano Irpino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 9 aprile 1930, con cui il podestà di Ariano di Puglia, in esecuzione della propria deliberazione 10 settembre 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Ariano Irpino »;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Avellino con la deliberazione 10 dicembre 1929;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ariano di Puglia, in provincia di Avellino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Ariano Irpino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 104. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1172.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 790.

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Argenta in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 febbraio 1915, n. 361, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Ferrara è affidata al Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° maggio 1915;

Veduto che a carico del comune di Argenta, della provincia di Ferrara, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, fu consolidato, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di L. 90.038,48;

Veduto che alcune scuole del detto Comune, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito al decesso degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Emilia e del podestà del comune di Argenta, con le quali il contributo predetto viene elevato:

a L. 90.108,92 dal 1° febbraio 1916;
a L. 90.189,80 dal 1° settembre 1917;
a L. 90.275,60 dal 13 marzo 1923;
a L. 90.365,96 dal 1° agosto 1923;
a L. 90.438,56 dal 22 novembre 1923;
a L. 90.525,74 dal 1° dicembre 1923;
a L. 90.678,74 dal 26 marzo 1924;
a L. 90.769,94 dal 1° settembre 1924;
a L. 90.840,14 dal 25 settembre 1924;
a L. 90.910,34 dal 1° marzo 1925;
a L. 90.996,74 dal 4 maggio 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Argenta, della provincia di Ferrara, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 90.038,48 con R. decreto 21 febbraio 1915, n. 361, è elevato come appresso:

a L. 90.108,92 dal 1° febbraio 1916 al 31 agosto 1917;
a L. 90.189,80 dal 1° settembre 1917 al 12 marzo 1923;
a L. 90.275,60 dal 13 marzo 1923 al 31 luglio 1923;
a L. 90.365,96 dal 1° agosto 1923 al 21 novembre 1923;
a L. 90.438,56 dal 22 novembre 1923 al 30 novem. 1923;
a L. 90.525,74 dal 1° dicembre 1923 al 25 marzo 1924;
a L. 90.678,74 dal 26 marzo 1924 al 31 agosto 1924;
a L. 90.769,94 dal 1° settembre 1924 al 24 sett. 1924;
a L. 90.840,14 dal 25 settembre 1924 al 28 febbraio 1925;
a L. 90.910,34 dal 1° marzo 1925 al 3 maggio 1925;
a L. 90.996,74 dal 4 maggio 1925.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 21 febbraio 1915, n. 361, è rettificato, nella parte relativa al comune di Argenta, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 73. — MANCINI.

PROVINCIA DI FERRARA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 21 febbraio 1915, n. 361			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Argenta	86.625,82	3.412,66	90.038,48			
Nuova liquidazione:						
Dal 1° febbraio 1916				86.625,82	3.483,10	90.108,92
» 1° settembre 1917				86.625,82	3.563,98	90.189,80
» 13 marzo 1923				86.625,82	3.649,78	90.275,60
» 1° agosto 1925				86.625,82	3.740,14	90.365,96
» 22 novembre 1923				86.625,82	3.812,74	90.438,56
» 1° dicembre 1923				86.625,82	3.899,92	90.525,74
» 26 marzo 1924				86.625,82	4.052,92	90.678,74
» 1° settembre 1924				86.625,82	4.144,12	90.769,94
» 25 settembre 1924				86.625,82	4.214,32	90.840,14
» 1° marzo 1925				86.625,82	4.284,52	90.910,34
» 4 maggio 1925				86.625,82	4.370,92	90.996,74

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1173.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 816.

Approvazione del compromesso d'arbitrato italo-turco del 30 maggio 1929 per la delimitazione delle acque territoriali tra l'isola di Castellorizo e la costa d'Anatolia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, convertito in legge con legge 15 luglio 1926, n. 1588, che approva il Trattato di pace, concluso a Losanna in data 24 luglio 1923, tra l'Italia ed altri Stati con la Turchia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il compromesso d'arbitrato stipulato ad Angora il 30 maggio 1929 tra l'Italia e la Turchia per la delimitazione delle acque territoriali tra l'isola di Castellorizo e la costa d'Anatolia.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data dello scambio delle ratifiche del compromesso di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 92. — MANCINI.

Compromis d'arbitrage entre le Gouvernement Royal Italien et le Gouvernement de la République Turque.

Le Gouvernement Royal Italien, représenté par Son Excellence LUCA ORSINI BARONI, Son Ambassadeur accrédité auprès du Gouvernement de la République Turque, d'une part,

et *Le Gouvernement de la République Turque,* représenté par Son Excellence le Docteur TEVFIK RÜSTÜ bey, Ministre des Affaires Etrangères, Député de Smyrne, d'autre part,

ont arrêté et convenu de soumettre à la Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye les questions surgies à la suite de la délimitation des eaux territoriales entre l'île de Castellorizo et les côtes d'Anatolie.

Les soussignés, après avoir exhibé leurs pleins-pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus du compromis suivant:

Art. I.

La Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye sera priée de vouloir bien donner Sa décision sur les questions suivantes:

1° - A) Dire, si d'après le Traité de Lausanne les îlots suivants doivent purement et simplement et dans leur ensemble être attribués à l'Italie ou bien s'ils doivent être, dans leur ensemble, attribués à la Turquie: Volo (Çatal Ada), Ochendra (Uvendire), Furnachia (Furnakya), Cato Volo (Katovolo), Prasoud (Prasudi), Rho (San Giorgio), Maradi, Tchatulata (Çatulata), Pighi (Pigi), Dassia (Dasya), Macri (Makri), Psomi, San Giorgio (Aya Yorgi), Polifados, Psoradia (Psoradya), Ipsili, Alimentaria (Alimentarya), Caravola (Karavola), Roccie Vutzachi (Roksi Vuçaki), Mavro Poini, Mavro Poinachi (Mavro Poinaki).

B) Dans le cas où la Cour attribuerait l'ensemble de ces îlots à l'une des Parties ou les diviserait, de quelque façon que ce soit, entre les deux Parties, dire si et quelles mesures doivent être prises pour la sauvegarde des nécessités de la vie maritime et locale, dans l'intérêt réciproque des deux Pays.

2° - D'un autre côté, dire si d'après le Traité de Lausanne l'îlot de Kara Ada situé dans la baie de Bodroum doit purement et simplement être attribué à l'Italie ou bien s'il doit purement et simplement être attribué à la Turquie.

Art. II.

Les questions fixées dans l'article premier seront portées, dès l'entrée en viguer du présent compromis, devant la Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye par voie de signification du dit compromis adressé au Greffe de la dite Cour par l'une ou l'autre des deux Parties.

Art. III.

Le Gouvernement de la République Turque s'engage, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 35 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale, à faire la déclaration nécessaire à la dite Cour afin d'en accepter la juridiction et de se soumettre à Sa décision.

Art. IV.

Les Parties proposeront d'un commun accord à la Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye, agissant selon les dispositions de l'article 48 de son Statut et de l'article 33 de son Règlement, de fixer à trois mois, à compter de la date déterminée dans l'ordonnance rendue par la Cour, le délai concédé aux Gouvernements Italien et Turc, pour le dépôt de leurs mémoires respectifs exposant leurs points de vue sur les questions posées et formulant leurs conclusions, à trois mois à dater du dépôt des dits mémoires pour le dépôt de leurs contre-mémoires en réponse en y formulant, s'il y a lieu, leurs conclusions complémentaires et à deux mois pour leurs répliques.

Les Parties sont également d'accord pour se tenir un mois après le dépôt des répliques à la disposition de la Cour.

Art. V.

Toute la procédure aura lieu en français et le jugement sera rendu en cette langue.

Art. VI.

Le présent compromis sera ratifié; les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible. Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications.

Art. VII.

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent compromis, les dispositions de la Cour Permanente de Justice Internationale seront appliquées.

Art. VIII.

Les dispositions de l'article précédent ne peuvent viser que les questions afférentes à la procédure.

Fait en double pour un seul et unique effet à Angora, le 30 Mai 1929.

LUCA ORSINI BARONI Dr. RÜSTÜ

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1174.

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. 837.

Sospensione dell'inscrizione della Regia nave sussidiaria « Tripoli » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 26 luglio 1929, n. 1499, che reinscriveva nel quadro del Regio naviglio la Regia nave sussidiaria « Tripoli » già « Sturla »;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave sussidiaria « Tripoli » a datare dal 21 febbraio 1930 perchè data in gestione alla Cooperativa di navigazione « Garibaldi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 102. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1175.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1930, n. 869.

Proroga, a tutto l'esercizio finanziario 1930-1931, delle norme del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1237, circa la concessione di premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 luglio 1925, n. 1237;
Ritenuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse dei servizi, di prorogare, a tutto l'esercizio finanziario 1930-31, le norme stabilite col Regio decreto sopra citato per la concessione, al personale delle Amministrazioni dello Stato, di premi di operosità e di rendimento, in deroga alle disposizioni del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e dell'art. 4 del R. decreto 10 luglio stesso anno, n. 1100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata al 30 giugno 1931 l'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 26 luglio 1925, n. 1237.

Questo decreto ha vigore dal 1° luglio 1930, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 9. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1176.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 870.

Trasferimento al Capo del Governo delle attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici in materia di migrazioni interne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299, sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;
Visto il R. decreto 4 marzo 1926, n. 440, relativo alla istituzione del Comitato permanente per le migrazioni interne;
Visto il R. decreto 28 novembre 1928, n. 2874, contenente disposizioni per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono demandate al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, tutte le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici, a norma dei Regi decreti 4 marzo 1926, n. 440, e 28 novembre 1928, n. 2874, concernenti la disciplina delle migrazioni interne.

Art. 2.

Con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, saranno apportate ai decreti 4 marzo 1926, n. 440, e 28 novembre 1928, n. 2874, tutte le modifiche ne-

cessarie, in dipendenza del passaggio di attribuzioni di cui all'articolo precedente, e saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 10. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 maggio 1930.
Modificazione delle denominazioni e degli statuti delle Associazioni nazionali aderenti all'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1927, con il quale vennero autorizzate l'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato e le Associazioni nazionali ad essa aderenti e venne approvato lo statuto della Associazione generale;
Visto il proprio decreto 5 luglio 1928, con il quale vennero approvati gli statuti delle cennate Associazioni nazionali;
Vista la domanda in data 23 agosto 1929 con la quale l'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato chiede che, in dipendenza della creazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, sia autorizzata la modifica della denominazione delle Associazioni nazionali dei dipendenti e contraenti con l'Azienda stessa e siano approvate le conseguenti modifiche degli statuti dell'Associazione generale e delle Associazioni nazionali;
Visto l'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le Associazioni nazionali impiegati e salariati delle privative, rivenditori e spacciatori all'ingrosso di generi di privative — aderenti all'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato — che inquadrano i dipendenti ed i contraenti con l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato — già Amministrazione delle privative — assumono, in luogo delle attuali, le denominazioni sottoindicate:
1° Associazione nazionale impiegati monopoli di Stato;
2° Associazione nazionale salariati monopoli di Stato;
3° Associazione nazionale rivenditori generi di monopolio;
4° Associazione nazionale magazzinieri generi di monopolio.

Art. 2.

L'art. 2 dello statuto dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato è modificato nel modo seguente:

« L'Associazione generale comprende le seguenti Associazioni nazionali:
1° Associazione nazionale impiegati monopoli di Stato;
2° Associazione nazionale salariati monopoli di Stato;
3° Associazione nazionale salariati guerra, marina, aeronautica;
4° Associazione nazionale rivenditori generi monopolio;
5° Associazione nazionale lottisti;
6° Associazione nazionale magazzinieri generi di monopolio ».

Art. 3.

Gli articoli 1, 4 lettera *b*), e 8 numeri 1, 2 e 3, dello statuto della Associazione nazionale impiegati monopoli di Stato — già Associazione nazionale impiegati delle privative — sono modificati nel modo seguente:

« Art. 1. — L'Associazione nazionale fascista impiegati monopoli di Stato inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti ad aziende industriali dello Stato, della quale è branca, gli impiegati che prestano servizio negli uffici centrali e provinciali dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato ».

« Art. 4. — lettera *b*): il Direttorio nazionale, composto dai rappresentanti dei diversi gradi del personale tecnico esecutivo ed amministrativo dei Monopoli di Stato ».

« Art. 8. — 1° Accoglie i desiderata esposti dalle Sezioni e dai singoli associati e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venir meno al rispetto assoluto delle prerogative della Azienda autonoma dei monopoli di Stato;

« 2° Sottopone all'approvazione del segretario generale studi e proposte da presentarsi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato od alle superiori autorità, nell'interesse della categoria, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione;

« 3° Svolge e promuove la necessaria propaganda intesa a far conoscere agli impiegati tutti dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato le benemerenze del Fascismo, attraverso la sua concezione e le sue opere ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 8, numeri 1, 2 e 3, dello statuto dell'Associazione nazionale salariati monopoli di Stato — già Associazione nazionale salariati delle privative — sono modificati nel modo seguente:

« Art. 1. — L'Associazione nazionale fascista salariati monopoli di Stato, inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti ad aziende industriali dello Stato, della quale è branca, i salariati che prestano servizio negli uffici centrali e negli stabilimenti dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato ».

« Art. 8. — 1° Accoglie i desiderata esposti dalle Sezioni e dai singoli associati e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venir meno al rispetto assoluto delle prerogative dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato;

« 2° Sottopone all'approvazione del segretario generale studi e proposte da presentarsi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato od alle superiori autorità, nell'interesse della categoria, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione;

« 3° Svolge e promuove la necessaria propaganda intesa a far conoscere ai salariati tutti dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, le benemerenze del Fascismo attraverso la sua concezione e le sue opere ».

Art. 5.

Gli articoli 1, 2 e 8, numeri 1 e 2, dello statuto dell'Associazione nazionale rivenditori generi di monopolio — già Associazione nazionale rivenditori di privative — sono modificati nel modo seguente:

« Art. 1. — L'Associazione nazionale fascista rivenditori generi di monopolio, inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti ad aziende industriali dello Stato, della quale è branca, i rivenditori che allo smercio dei generi di monopolio sono autorizzati dall'autorità di finanza ».

« Art. 2. — L'Associazione nazionale viene costituita da Sezioni locali per giurisdizione di ufficio di distribuzione dei generi di monopolio ».

« Art. 8. — 1° Accoglie i desiderata esposti dalle Sezioni e dai singoli associati e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venire meno al rispetto assoluto delle prerogative dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato;

« 2° Sottopone all'approvazione del segretario generale studi e proposte da presentarsi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato od alle superiori autorità, nell'interesse della categoria, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione ».

Art. 6.

Gli articoli 1 e 8, numeri 1 e 2, dello statuto dell'Associazione nazionale magazzinieri generi di monopolio — già Associazione nazionale spacciatori all'ingrosso di privative — sono modificati nel modo seguente:

« Art. 1. — L'Associazione nazionale fascista magazzinieri generi di monopolio, inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti ad aziende industriali dello Stato, della quale è branca, i titolari e reggenti cui può essere concessa la rinnovazione del contratto a trattativa privata degli spacci all'ingrosso di monopolio del Regno ».

« Art. 8. — 1° Accoglie i desiderata esposti dai singoli associati e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venire meno al rispetto assoluto delle prerogative dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato »;

« 2° Sottopone all'approvazione del segretario generale studi e proposte da presentarsi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato od alle superiori autorità nell'interesse della categoria, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione ».

Roma, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1930.

Approvazione del piano di sedime per i nuovi fabbricati in costruzione presso l'Aeroporto di Campoformido (Udine).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 30 del R. decreto in data 8 febbraio 1923, numero 422;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge in data 30 settembre 1929, n. 1718;

Visto il piano di sedime, redatto dalla Sezione demanio aeronautico della II Zona aerea territoriale (Padova), per i nuovi fabbricati in costruzione per mensa, alloggi e circolo ufficiali a nord-est dell'Aeroporto di Campoformido (Udine) in territorio del comune di Pasian del Prato così delimitato:

a nord-nord ovest dalla ferrovia Conegliano-Treviso;

a sud-sud est dalla strada nazionale Udine-Campoformido-Casarsa e distinta nella mappa censuaria del detto Comune coi numeri 1347, 1808, 2182, 313, 2197, 2198, 366, 367, 368, 369, 152 parte;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il piano di sedime sopra descritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(3972)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1930.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Monreale, in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, numero 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Monreale (provincia di Palermo);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° giugno 1930-VIII pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Monreale (provincia di Palermo) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(3965)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1930.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Altamura, in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Altamura in provincia di Bari;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 giugno 1930 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Altamura (Bari), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(3966)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1930.
Modificazioni alla tariffa ordinaria n. 34 P.V. per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella serie II della tariffa ordinaria n. 34 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato), alla voce « Macchine (e parti di) escluse le macchine da scrivere, ecc. », è aggiunta la seguente nota:
« S'intendono compresi in questa voce anche i tenders, quando siano spediti contemporaneamente alle locomotive, gli uni e le altre caricati su carri ».
Nella serie IV della tariffa medesima è aggiunto il seguente capoverso:
« Per i tenders spediti contemporaneamente alle locomotive, gli uni e le altre caricati su carri, vedasi la nota alla voce « Macchine (e parti di) ecc. », nella serie II della presente tariffa ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3970)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Blumenzweig fu Caterina, nato a Trieste il 23 febbraio 1883 e residente a Trieste, via Vittorino da Feltre n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fiore »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il conome del sig. Giovanni Blumenzweig è ridotto in « Fiore ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Blumenzweig nata Vrabez fu Antonio, nata il 30 marzo 1893, moglie;
2. Stelio di Giovanni, nato il 6 settembre 1922, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 15 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1837)

N. 11419-10702.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Briscek fu Ferdinando, nato a Trieste il 25 maggio 1904 e residente a

Trieste, Barcola n. 755, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brissi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Briscek è ridotto in « Brissi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1844)

N. 11419-18879.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elda Brosovich fu Antonio, nata a Zara il 5 febbraio 1883 e residente a Trieste, via San Michele n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elda Brosovich è ridotto in « Brossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ettore di Elda, nato l'11 dicembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1845)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMMISSIONE CENTRALE

PERITI INDUSTRIALI

Regolamento di procedura per l'esame dei ricorsi dei periti industriali.

Art. 1.

Le impugnazioni innanzi alla Commissione centrale si propongono con ricorso nel termine e con le forme stabilite.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si fonda e deve essere redatto in carta da bollo da L. 5, salvo che sia proposto dal Procuratore del Re, o dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista, ovvero riguardi materia disciplinare, nei quali casi è redatto in carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve essere corredato della copia autentica della decisione impugnata e di tutti gli altri documenti necessari a comprovarne il fondamento.

Art. 3.

Il ricorrente, qualora non sia il Procuratore del Re, o il Direttorio del Sindacato nazionale fascista, deve indicare nell'atto d'impugnazione il recapito, al quale intende gli siano fatte le eventuali notificazioni e comunicazioni da parte della segreteria della Commissione.

In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna notificazione o comunicazione.

Art. 4.

Il ricorrente deve notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, copia conforme del ricorso sia al Procuratore del Re, sia al Direttorio del Sindacato nazionale fascista.

Qualora ricorrente sia il Procuratore del Re, la notificazione deve essere fatta all'interessato e al Direttorio del Sindacato nazionale fascista. Se ricorrente sia quest'ultimo, la notificazione deve essere fatta all'interessato e al Procuratore del Re.

La prova della notificazione deve essere fornita alla Commissione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. All'uopo il ricorrente deve trasmettere alla stessa Commissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia del ricorso, contenente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la copia stessa è conforme a quella da lui notificata e la certificazione dello stesso ufficiale giudiziario in ordine alla eseguita notificazione.

Il termine e le formalità prescritti nel presente articolo, sia per le notificazioni, sia per la prova della esecuzione di esse da fornirsi alla Commissione, devono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 5.

Il Procuratore del Re, il Direttorio del Sindacato nazionale fascista e l'interessato, a cui sia stata notificata copia del ricorso, a norma dell'art. 4, possono far pervenire documenti e deduzioni alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al 3° comma dello stesso art. 4.

Le memorie, eccettuate quelle presentate dal Procuratore del Re o dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista, o che riguardino materia disciplinare, devono essere redatte in carta da bollo da L. 5.

Art. 6.

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere alla Commissione, il ricorso, con i documenti e le memorie che vi si riferiscono, resta depositato nella segreteria della Commissione per lo spazio di quindici giorni, a disposizione

dell'interessato, del Procuratore del Re, e del Direttorio del Sindacato nazionale fascista, i quali, entro tale spazio di tempo, possono prenderne visione e far pervenire alla Commissione stessa le proprie definitive deduzioni.

Il Procuratore del Re, il quale non abbia giurisdizione nel luogo dove ha sede la Commissione, può prendere visione dei documenti indicati nel precedente comma, a mezzo del Procuratore del Re di Roma.

Art. 7.

La segreteria, scaduto il termine di 15 giorni, di cui all'art. 6, presenta il ricorso, con tutti i relativi documenti, al presidente, il quale nomina il relatore e fissa la seduta in cui avrà luogo la decisione sull'impugnativa.

Può essere nominato relatore anche un segretario della Commissione. In questo caso egli può partecipare alla discussione, ma non ha diritto al voto.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini occorrenti per la decisione del ricorso, salva in ogni caso la facoltà concessa alla Commissione dall'art. 8.

Art. 8.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e la Commissione decide fuori della presenza degli interessati.

Dopo che il relatore ha riferito sul ricorso, il presidente sottopone separatamente alla Commissione le questioni sul fatto e quindi, se occorra, quelle sull'applicazione della legge.

Il presidente raccoglie i voti dei commissari e vota per ultimo.

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di almeno sei membri della Commissione, compreso il presidente.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Qualora la Commissione, prima di emettere la sua deliberazione, ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti, il presidente fa le opportune richieste alle parti stesse con lettera raccomandata.

Quando i chiarimenti, gli atti, o i documenti non siano forniti entro il termine all'uopo stabilito dal presidente, la deliberazione ha luogo in base agli atti che si trovano in possesso della Commissione.

Art. 9.

La Commissione, qualora il ricorso non sia stato presentato nel termine prescritto, lo dichiara irricevibile.

Nel caso in cui non siano stati osservati il termine e le formalità stabiliti dall'art. 4, la Commissione dichiara la decadenza.

Art. 10.

La deliberazione è pronunciata nel nome del Re.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 11.

La pubblicazione della deliberazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria cura la notificazione di copia della deliberazione all'interessato, al Procuratore del Re e al Direttorio del Sindacato nazionale fascista. Essa comunica, in pari tempo, copia della deliberazione medesima all'autorità che ha emesso il provvedimento.

Art. 12.

Le notificazioni, da eseguirsi a cura della segreteria, hanno luogo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le comunicazioni di istanze, memorie, atti o documenti qualsiasi, relativi alle impugnazioni, devono essere fatte alla segreteria unicamente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 13.

La segreteria redige processo verbale della seduta, in cui la Commissione provvede in ordine alla impugnazione.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno, in cui ha luogo la seduta;
b) i nomi del presidente, dei membri e dei segretari intervenuti alla seduta;
c) l'indicazione dei ricorsi esaminati nel corso della seduta;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
e) le sottoscrizioni del presidente e del segretario.

Art. 14.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi devono essere sottoscritti dal segretario o da un impiegato della segreteria.

Art. 15.

Coloro che, anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, abbiano presentato ricorso alla Commissione nel termine prescritto, devono procedere alle formalità, di cui al precedente art. 4, non oltre il 30° giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore nel 30° giorno dopo quello della sua pubblicazione.

(3980)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e l'Austria.

Il giorno 27 giugno 1930-VIII ha avuto luogo a Palazzo Chigi lo scambio delle ratifiche tra il Ministro per gli affari esteri e il Ministro d'Austria a Roma, del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco, firmato a Roma il 6 febbraio 1930.

Detto Trattato è stato approvato nel Regno con legge 24 giugno 1930, n. 823, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1930-VIII.

(3982)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 144.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.97	Oro	368.27
Svizzera	369.85	Belgrado	33.83
Londra	92.774	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.675	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	211.50	Norvegia	5.112
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.547	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.698	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.255
Peso Argentino Oro	15.595	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	6.835	Rendita 3 % lordo	41.70
New York	19.086	Consolidato 5 %	84.225
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50%	74.175

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.